

Pubblicato il 17/06/2025

N. 00989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2025, proposto da

Alice Baravalle, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Bottaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, non costituito in giudizio;

nei confronti

Sabrina Retez e Francesco Martorana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Registro ufficiale n. 5692 del 26.03.2025 con cui, preso atto "*della rettifica relativa alla valutazione titoli della candidata Baravalle Alice, già collocata alla posizione n. 10, effettuata dalla Commissione giudicatrice*", si

dispone, senza fornire adeguata motivazione, la rettifica in autotutela della graduatoria regionale di merito inerente al Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria di I e II grado per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane per la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 3, comma 7, e 12 del Decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205, bandito con Decreto n. 2575 del 6.12.2023, nonché per l'annullamento della citata graduatoria regionale allegata al medesimo Decreto n. 5692/2025, nella versione così rettificata da cui risulta l'esclusione dell'odierna ricorrente oltre che per l'annullamento del provvedimento di esclusione della dott.ssa Baravalle dalla ridetta graduatoria, non noto alla ricorrente né ad oggi mai comunicato, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o altrimenti connesso ed, in particolare, dell'allegato B al Decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205 recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”* nella parte in cui, al punto B.4, ricomprende tra i *“Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale”* solo il *“Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato”* (punto B.4.8), assegnando allo stesso punti 3,75, e non anche analogo diploma di specializzazione non universitario come quello conseguito dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che sussistono dubbi circa la competenza di questo Tribunale a pronunciarsi anche in ordine alla domanda di annullamento dell'allegato B al Decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”*, atteso che, qualora sia impugnato un D.M., adottato dall'Amministrazione centrale e pertanto avente portata generale su tutto il territorio nazionale, unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta inderogabilmente attratto nella competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.

Ritenuto di accordare alla ricorrente il termine di quindici giorni per produrre sul punto le proprie osservazioni.

Rilevato che la domanda introduttiva di cui all'odierno giudizio rientra nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 12 *bis* del D.L. n. 68/2022, venendo in rilievo procedimenti che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione delle regole previste per l'utilizzo di tali tipologie di provviste.

Ritenuto, conseguentemente e in via pregiudiziale rispetto alla trattazione dell'affare cautelare, di dover:

- disporre la conversione del rito;
- ordinare alla parte ricorrente la notifica dell'atto introduttivo, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR, che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 del D.L. n. 68/2022 sono parti necessarie del giudizio.

Ritenuto inoltre che, essendo stato il ricorso notificato nei confronti di due soli controinteressati, sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio mediante

pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione – entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione, o notificazione, della presente ordinanza – di un avviso ben visibile che:

- indichi gli estremi della graduatoria impugnata;
- contenga la riproduzione del ricorso introduttivo;
- contenga copia della presente ordinanza;
- indichi lo stato attuale del procedimento e il sito *web* della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile, mediante indicazione del numero di R.G. del ricorso.

Osservato che l'avviso dovrà essere mantenuto visibile fino al deposito della sentenza definitiva.

Osservato che la prova documentale dell'avvenuta notifica ai controinteressati, nelle illustrate forme, dovrà essere fornita da parte ricorrente entro il termine perentorio di giorni dieci dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) dispone la conversione del rito, nonché gli adempimenti di cui in parte motiva e fissa udienza di camera di consiglio al 23 luglio 2025.

Si comunichi.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

L'ESTENSORE
Alessandro Cappadonia

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO